

**Gestione degli imballaggi:
procedure consortili di
esenzione/rimborso e
contributo diversificato**



9 settembre 2020

Indice

- 1. Procedure di esenzione e rimborso del Contributo ambientale Conai;**
- 2. Diversificazione Contributiva.**



PROCEDURE DI ESENZIONE E RIMBORSO PER ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE



Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate - 1

Gli imballaggi (vuoti o pieni) esportati possono essere esentati dal Contributo Ambientale Conai.

Varie procedure riservate agli esportatori:

Procedura Ex ante: acquisto di imballaggi esentati dal Contributo in proporzione alle esportazioni (in termini di quantità di imballaggi) effettuate nell'anno precedente. Dal 2018 è possibile determinare il plafond di esenzione prendendo come base di riferimento la percentuale dell'export sul fatturato risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente. In questo caso, la percentuale di plafond è unica per tutti i materiali e alternativa alla modalità di calcolo vigente che può comunque essere utilizzata dai consorziati

Aggiornamento 2020

Modulo 6.5 Esenzione ex-ante - Fornitori

Possibilità di richiedere una percentuale unica di esenzione (plafond) per il materiale PLASTICA (e per la carta) al posto di quelle specifiche per FASCIA/tipologia imballaggio

Materiale	% plafond		
Acciaio			
Alluminio			
Carta			
<i>Poliaccoppiati idonei al contenimento di liquidi</i>			
<i>Altri imballaggi in carta</i>			
<i>Plafond unico per materiale CARTA</i>			
Legno			
Plastica			
<i>Fascia A</i>		<i>Fascia C</i>	
<i>Fascia B1</i>		<i>Plafond unico per materiale PLASTICA</i>	
<i>Fascia B2</i>			
Vetro			

- di richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per singolo ordine nel limite massimo dei plafond indicati, secondo le modalità previste dalla stessa procedura.

- di richiedere (barrare la casella solo in caso di scelta della seguente opzione):

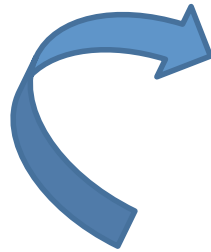
- per il materiale CARTA, l'applicazione della percentuale unica per materiale al posto di quelle specifiche per singola fascia ☐
- per il materiale PLASTICA, l'applicazione della percentuale unica per materiale al posto di quelle specifiche per singola fascia ☐



Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate - 2

Procedura Ex Post:

richiesta di rimborso
al Conai per la quota
di imballaggi esportati
e già assoggettati al
Contributo al momento
dell'acquisto o importazione



MODULO 6.6

Procedura Ex Post:

richiesta di rimborso al Conai per la
quota di imballaggi esportati e già
assoggettati al Contributo al
momento dell'importazione con
procedura semplificata, a
condizione che il CAC dichiarato
non superi l'importo complessivo
annuo di **4.000 euro**;

MODULO 6.6 bis



Novità

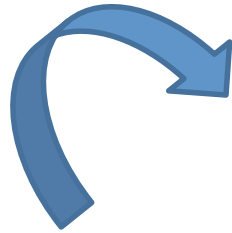
Richiesta di rimborso del CAC per gli imballaggi esportati Modulo 6.6 Bis

È aumentata la soglia di Contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import **da 3.000 a 4.000 Euro** per accedere al **rimborso** del Contributo **(con il Modulo 6.6 Bis)** sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2019, con ulteriore estensione della platea dei consorziati che potranno usufruire della particolare semplificazione



Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate - 3

Procedura di Compensazione Import/Export: tra quantità importate ed esportate nello stesso periodo e per ciascun materiale.



MODULO 6.10

Prevede l'emissione a fine anno di separati documenti contabili per posizioni creditorie e/o debitorie, tranne casi particolari analiticamente indicati nelle istruzioni dello stesso Mod. 6.10;



Aggiornamento 2020

Procedure di esenzione/rimborso

Con riferimento, in particolare, alla **documentazione da allegare** ai moduli 6.5, 6.6, Rimborso da 6.10 e 6.6 Bis per quanto riguarda solo l'elenco dei clienti di San Marino e l'autocertificazione-Dichiarazione IVA).

Elenco allegati (vedi istruzioni)

Documento non obbligatorio Scheda Tecnica (clicca qui per caricare il file)	File caricati: 0
Documento non obbligatorio Fatture a campione dei fornitori di imballaggi indicati nella presente richiesta di rimborso (clicca qui per caricare il file)	File caricati: 0
Documento non obbligatorio Modello di Dichiarazione IVA (Quadri VE e VF) o autocertificazione della società da allegare in attesa della trasmissione della Dichiarazione Iva all'Agenzia delle Entrate (clicca qui per caricare il file)	File caricati: 0

Elenco Clienti aventi sede a San Marino ai quali sono stati ceduti imballaggi, i cui quantitativi sono stati considerati nella presente richiesta di esenzione

AZIONI	CODICE FISCALE
🗑️ ✎	
🗑️ ✎	

👤+
nuovo cliente

📁
carica da file

🗑️
cancella tutto

Procedura riservata alle aziende «esportatrici nette»

- A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le **aziende esportatrici nette*** (e sono stati stipulati accordi con alcune associazioni** di categoria in rappresentanza delle stesse aziende esportatrici nette), che prevede in estrema sintesi:
 - l'impegno a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;
 - l'esonero dalla dichiarazione e versamento del CAC per tutti gli imballaggi pieni importati;
 - l'obbligo alla corresponsione del CAC per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti.
- Le aziende esportatrici nette possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013).
- Il modulo da trasmettere al Conai (entro il 30 aprile di ogni anno) è il 6.22.

* Aziende che, in un determinato periodo, hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

** Ad oggi Sistema Moda Italia, Federazione Italiana Industriali TessiliVari, Federmacchine e Anima, con le quali aveva stipulato specifiche convenzioni fin dal 1999/2000, rimaste in vigore fino al 31.12.2014.

ALTRE PROCEDURE DI ESENZIONE E RIMBORSO



Esenzioni particolari:

- *Imballaggi primari di dispositivi medici*
- *Imballaggi primari di prodotti farmaceutici e medicinali*
- *Foglio di alluminio – Pellicola di plastica per alimenti*
- *Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)*
- *Recipienti per gas di vario tipo ricaricabili e non*

Novità

Richiesta di rimborso - imballaggi per dispositivi medici/prodotti farmaceutici

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore un **nuovo modulo per richiedere il rimborso del Contributo sugli imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici** come da nuova procedura di esenzione ex-post (in aggiunta a quella ex-ante già esistente).

La nuova procedura si basa sulla possibilità di determinare a consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti (cioè strutture sanitarie pubbliche o private, o smaltiti con il circuito Assinde), già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso da presentare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

Le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

Nuova procedura di esenzione e applicazione del CAC per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti”

Premessa

Secondo le definizioni di legge (criterio ii dell'allegato E, punto 2 del D.lgs 152/2006) *“sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio”*.

Su tali basi, il 18 marzo 2004 Conai aveva deliberato la procedura per l'esenzione o l'applicazione del CAC per i rotoli di **foglio di alluminio**, nei termini di seguito descritti e validi dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2019:

- per i **rotoli non astucciati**, applicazione del CAC
- per i **rotoli astucciati**, esenzione o applicazione del CAC, rispettivamente per quelli ad “uso domestico” o ad “uso professionale”

Qualora i rotoli normalmente adibiti “ad uso professionale” fossero acquistati per un “uso domestico”, per l'acquirente “commerciante”, fino al 31.12.2019, è prevista una specifica esenzione tramite un'apposita autocertificazione (**mod. 6.18 Esenzione - Foglio di alluminio**)



Per tutta analogia, fino al 31.12.2019, le **stesse regole** sono **applicabili alle pellicole di plastica trasparente per alimenti**, con la conseguenza che, se adibiti esclusivamente ad uso domestico, sono esenti dal CAC. In tal caso, però, non è previsto un modulo specifico come per i fogli di alluminio e pertanto la richiesta di esenzione da inviare ai fornitori è su semplice carta intestata del cliente, con evidenza che trattasi appunto di articoli da adibire esclusivamente ad uso domestico e non ad uso professionale.



Tanto premesso, anche al fine di semplificare la procedura in vigore fino al 31.12.2019, Conai ha introdotto una nuova procedura per l'esenzione o l'applicazione del CAC per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti”, i cui termini sono dettagliati di seguito:

➤ **esenzione dal CAC:**

- per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO **fino a 50 metri**
- per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA **fino a 75 metri**
(concepiti per uso domestico)

➤ **applicazione del CAC:**

- per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO **superiori a 50 metri**
- per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA **superiori a 75 metri**
(concepiti per uso professionale)



Ai fini di detta procedura:

- per *“rotoli concepiti ad uso domestico”* si intendono quei rotoli progettati per la vendita diretta al consumatore che generalmente li trova esposti “a scaffale”, senza alcuna merce all’interno
- per *“rotoli destinati ad uso professionale”* si intendono, invece, quei rotoli concepiti per essere destinati ad utilizzatori industriali o del commercio, i quali li impiegano per il confezionamento di prodotti, principalmente alimentari.



- per entrambi gli articoli ad uso professionale (cioè superiori a 50 e a 75 metri rispettivamente per fogli di alluminio e pellicole di plastica) resta salva la possibilità per i clienti di **richiedere l'esenzione ai fornitori** (con in copia conoscenza il Conai) **con il nuovo modulo 6.18 (che sarà reso disponibile da gennaio 2020)**, qualora gli stessi articoli siano inequivocabilmente destinati ad essere rivenduti “a scaffale” al consumatore e tale circostanza sia nota fin dal momento del loro trasferimento dal produttore (o commerciante di imballaggi vuoti) all'utilizzatore-rivenditore.



- **I fornitori (produttori e/o commercianti)** saranno a loro volta tenuti a trasmettere a Conai un **elenco riepilogativo annuale con i riferimenti dei clienti** ai quali hanno trasferito (in prima cessione) in esenzione dal CAC i rotoli superiori alle metrature sopra indicate.

La prima scadenza per la comunicazione di tali informazioni sarà il 20 gennaio 2021 con l'ultima (o l'unica) dichiarazione del 2020. Nel frattempo Conai provvederà a divulgare la modulistica dichiarativa e le relative istruzioni.



- **Restano salve le altre procedure previste per casi particolari di commercializzazione di imballaggi** qualora al momento dell'acquisto il cosiddetto “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti (secondo la circolare Conai del 29.11.2018) non abbia ancora chiara la destinazione d'uso (domestico o professionale) dei rotoli acquistati.

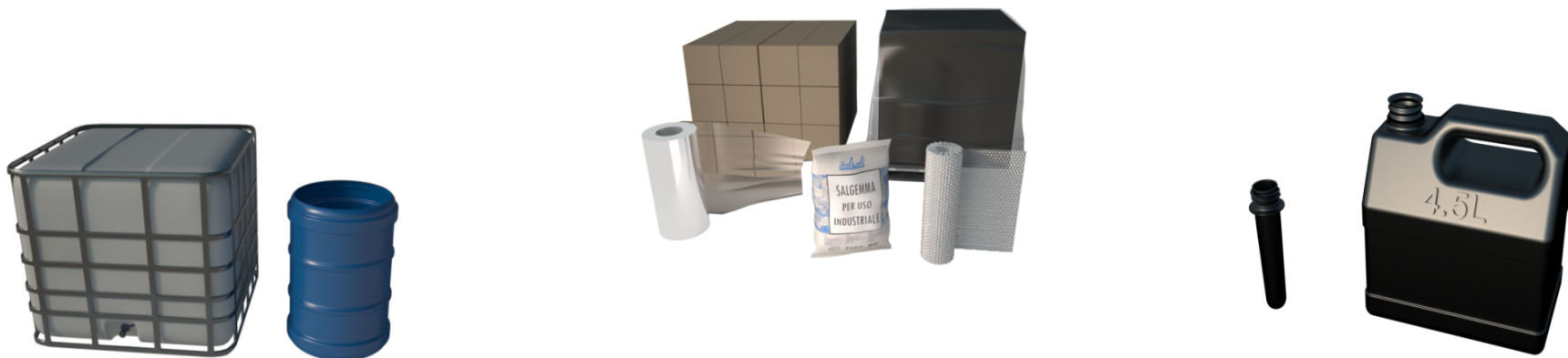
In questi casi, se il “piccolo commerciante” si avvale della specifica procedura è tenuto a pagare il CAC ai fornitori in misura integrale (100%) e potrà richiedere il rimborso al Conai per la quota di rotoli (in alluminio o in plastica) sui quali non ha esercitato la rivalsa nei confronti dei clienti richiedenti l'esenzione per uso domestico. In alternativa, lo stesso “piccolo commerciante” potrà usufruire di una procedura di esenzione “ex ante” (circolare Conai del 19.12.2014) se ha la possibilità di tracciare distintamente i flussi “professionale” e “domestico”.

- decorrenza della nuova procedura: **dal 1° gennaio 2020 con periodo di test di 1 anno** durante il quale, fermo restando il CAC dovuto, sarà possibile rettificare eventuali errori nell'applicazione, esenzione e dichiarazione del CAC, senza incorrere in sanzioni.



Esenzioni particolari:

- *Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale*
- *Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile*
- *Borse riutilizzabili (cd. cabas) e borse carrello per supermercato*
- *Pellicole di supporto di etichette autoadesive*



Contributo diversificato

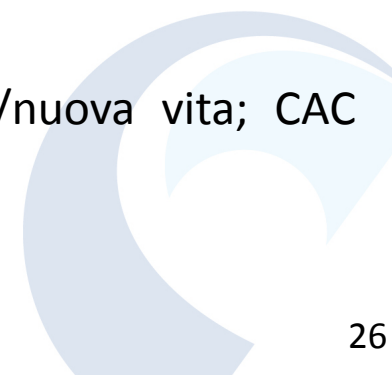


Evoluzione della diversificazione contributiva degli imballaggi in carta e plastica

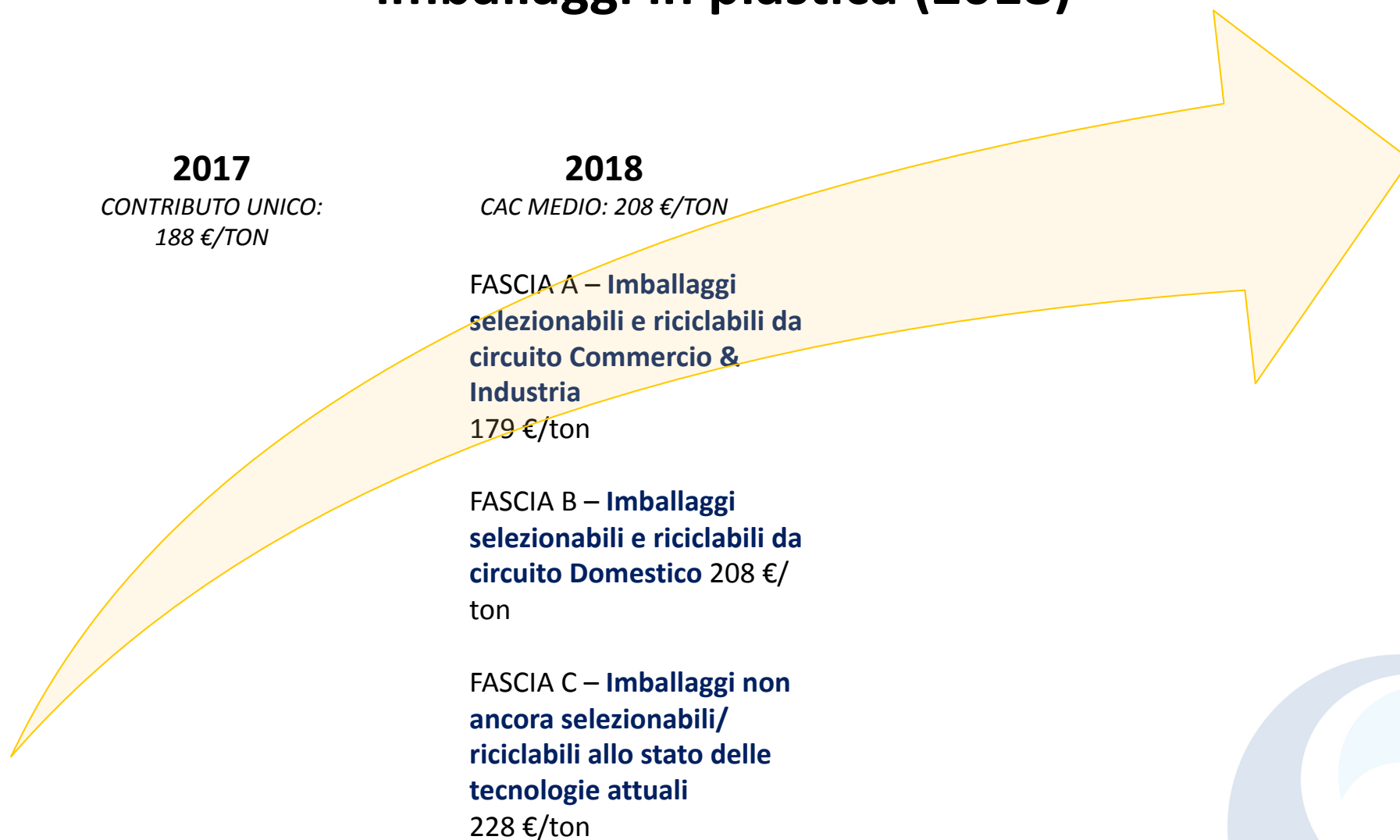


Criteri Guida e principali caratteristiche CAC diversificato plastica

- **Criteri Guida** (selezionabilità, riciclabilità e circuito di destinazione prevalente – Commercio & Industria C&I / Domestico)
- **Logica di semplificazione:** NO CAC «perfetto» ma modello equo e gestibile (aggregazione prima per macro flussi e tipologie di imballaggi, poi segmentazione progressiva, con logiche di design for recycling)
- **Comitato Tecnico Permanente di Valutazione** per aggiornamento liste imballaggi agevolati e verifica condizioni di selezione e riciclo in seguito a segnalazioni
- **Fasce contributive differenti** (con agevolazioni per gli imballaggi effettivamente selezionati e riciclati; agevolazioni maggiori per gli imballaggi da C&I, minori per quelli selezionati e riciclati da circuito domestico)
- **Definizione aliquote** modello basato su LCA sulle fasi di fine vita/nuova vita; CAC calcolato sul fabbisogno invariato da parte di Corepla (CAC medio)
- **Criterio di gradualità** (diversificazione a pieno regime dal 1.1.2019)



Evoluzione della diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica (2018)



Dal 1.1.2019

Deliberato aumento del CAC medio da 208 a 263 €/ton

(luglio 2018)

- Primo aumento con CAC Diversificato
- Viene meno la gradualità usata in fase di prima applicazione → aumenta il delta CAC tra le fasce



Garantire maggiore equità nelle agevolazioni previste rafforzando l'approccio di prevenzione:

- ulteriori agevolazioni per gli imballaggi con riciclo consolidato
- nessuna agevolazione per le soluzioni che finiscono per disturbare la selezionabilità/riciclabilità di imballaggi potenzialmente riciclabili

Nuovo modello contributivo dal 1.1.2019

A partire dall'anno 2019:

- ricollocati in Fascia C gli imballaggi non selezionabili e/o riciclabili di Fascia B (“selezionabili e riciclabili da Circuito Domestico”) per effetto dell’aggregazione
- segmentati i restanti imballaggi della Fascia B (“selezionabili e riciclabili da Circuito Domestico”) in:
 - B1 per gli imballaggi “con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata”
 - B2 per i restanti imballaggi.

La segmentazione si basa su quanto risulta dalla lista EPBP (European PET Bottle Platform) e dalle indicazioni di preferibilità riportate nella Linea Guida sulla facilitazione delle attività di riciclo per gli imballaggi in plastica.

NB. Vale la regola che le liste degli imballaggi di fascia A, B1 e B2 sono tassative

Evoluzione della diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica (2018-2019)

2017

CONTRIBUTO UNICO:
188 €/TON

2018

CAC MEDIO: 208 €/TON

FASCIA A – Imballaggi
selezionabili e riciclabili da
circuito Commercio &
Industria
179 €/ton

FASCIA B – Imballaggi
selezionabili e riciclabili da
circuito Domestico 208 €/
ton

FASCIA C – Imballaggi non
ancora selezionabili/
riciclabili allo stato delle
tecnologie attuali
228 €/ton

2019

CAC MEDIO: 263 €/TON

FASCIA A – Imballaggi selezionabili e
riciclabili da circuito Commercio &
Industria 150 €/ton

FASCIA B1 – imballaggi da circuito
“Domestico” con filiera di selezione e
riciclo **efficace e consolidata**
208 €/ton

FASCIA B2 – Altri imballaggi
selezionabili e riciclabili da circuito
“Domestico”
263 €/ton

FASCIA C – Imballaggi non ancora
selezionabili/riciclabili allo stato delle
tecnologie attuali
369 €/ton

Evoluzione del modello contributivo con decorrenza 1.1.2020

Con l'obiettivo di superare l'aggregazione per flussi prevalenti adottata nei primi 2 anni di diversificazione contributiva e meglio identificare le soluzioni di imballaggio in plastica effettivamente riciclate da quelle che non lo sono, il CTPV ha analizzato le singole voci presenti nelle liste, anche su segnalazione di Aziende e Associazioni, portando a:

- ✓ ribadire i criteri guida di effettiva selezione e riciclo, nell'ambito di una filiera industriale esistente per poter accedere alle fasce agevolate
- ✓ precisare alcune definizioni
- ✓ introdurre/rivedere alcune classificazioni in funzione di:
 - ✓ Polimeri
 - ✓ Stratigrafia
 - ✓ Colori utilizzati
- ✓ avviare sperimentazioni su filiere potenziali di selezione e riciclo

Delibera del 17 luglio 2019, cui è seguita un'ampia diffusione delle novità a tutte le associazioni e le aziende per raccogliere indicazioni/segnalazioni

Delibera del 26 novembre 2019, ha perfezionato le liste e portato a pieno regime la diversificazione

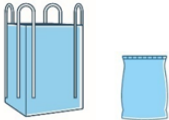
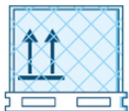
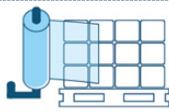
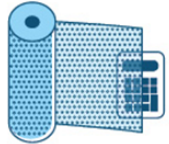
Precisazioni del 30 gennaio 2020, aggiunte dal CTPV a fronte di richieste di chiarimenti pervenute da Aziende e associazioni a seguito della divulgazione delle liste

Evoluzione della diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica (2018 – 2020)

2018	2019	2020
CAC MEDIO: 208 €/TON	CAC MEDIO: 263 €/TON	CAC MEDIO: 330 €/TON
FASCIA A – Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito Commercio & Industria 179 €/ton	FASCIA A – Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito Commercio & Industria 150 €/ton	FASCIA A – Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito “Commercio & Industria” 150 €/ton
FASCIA B – Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito Domestico 208 €/ton	FASCIA B1 – imballaggi da circuito “Domestico” con filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata 208 €/ton	FASCIA B1 – Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito “Domestico” 208 €/ton
FASCIA C – Imballaggi non ancora selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali 228 €/ton	FASCIA B2 – Altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico” 263 €/ton	FASCIA B2 – Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo – da circuito “Domestico” e/o “Commercio & Industria” 436 €/ton
	FASCIA C – Imballaggi non ancora selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali 369 €/ton	FASCIA C – Imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali 546 €/ton

Precisazioni e spostamenti di alcune tipologie di imballaggi di Fascia A

Articoli in Fascia A al 31.12.2019

	<u>Liners</u> , <u>Big Bags</u> e <u>Sacchi per usi industriali</u> ¹
	Cappucci per copertura pallet / <u>Big Bag</u>
	Film per pallettizzazione ² e film termoretraibile per <u>ardellaggio</u> ³
	<u>Pluribolle</u> e altri cuscini ad aria

Nuove definizioni dal 1.1.2020

- **Liners, sacchi per uso industriale, cappucci per copertura pallet/Big Bag, film per pallettizzazione, film termoretraibile per fardellaggio, pluribolle ed altri cuscini ad aria - in PE monopolimero non espanso e non metallizzato/verniciato con metalli**
- **Big bags**

Riformulate le definizioni accorpendo le tipologie con specifica diretta degli articoli in funzione dei polimeri utilizzati e precisandone le ulteriori caratteristiche per il riciclo.

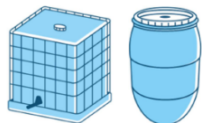
Sacchi per usi industriali: le bobine di film (estrusione in piano o in bolla - tubolare) o i sacchi/sacchetti singoli (a valvola/bocca aperta) per il confezionamento di prodotti che risultino impiegati all'interno del ciclo produttivo delle aziende e quindi non destinati al circuito domestico.

Precisazioni e spostamenti di alcune tipologie di imballaggi di Fascia A

Articoli in Fascia A al 31.12.2019



Boccioni per distributori d'acqua



Fusti e Cisternette IBC



Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC

Nuove definizioni dal 1.1.2020

→ Boccioni per distributori d'acqua **e relativi tappi**

Analogamente a quanto già fatto per fusti e cisternette, previsto che i tappi relativi ai boccioni per acqua passino in Fascia A (nel 2019 in Fascia B2) per la provata esistenza di circuiti di riciclo.

Nuove definizioni dal 1.1.2020

→ Cisternette IBC e Fusti **in HDPE con capacità uguale o superiore a 30 litri**

Inserite le specifiche di polimero e capacità per circoscrivere correttamente le tipologie di imballaggi previste ed escluse altre dichiarate fino al 31.12.2019 in tale voce (es. kegs monouso).

Modifica alle definizioni di alcuni articoli di Fascia B1

Articoli in Fascia B1 al 31.12.2019



Bottiglie e flaconi in PET⁵ - non multistrato⁶, trasparenti⁷ o trasparenti colorati, senza etichetta coprente (cosiddetta sleeve) in plastica / stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta) - e preforme per la produzione degli stessi



Bottiglie e flaconi in PET⁵ - non multistrato⁶, trasparenti⁷ o trasparenti colorati, con etichetta coprente (cosiddetta sleeve) in plastica ma dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso - e preforme per la produzione degli stessi



Nuove definizioni dal 1.1.2020

→ Bottiglie, **barattoli** e flaconi in PET – monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, senza etichetta coprente ...

→ Bottiglie, **barattoli** e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) dotata di ...

Integrate le definizioni degli imballaggi in fascia B1, inseriti i barattoli in PET che sono risultati selezionati e riciclati come bottiglie e flaconi.

Modifica alle definizioni di alcuni articoli di Fascia B1

Articoli in Fascia B1 al 31.12.2019



Bottiglie, flaconi e taniche - capacità fino a 5 litri - in HDPE⁸ e PP⁹ - di colore diverso dal nero e senza etichetta coprente (cosiddetta sleeve) in plastica

Bottiglie, flaconi e taniche - capacità fino a 5 litri - in HDPE⁸ e PP⁹ - di colore diverso dal nero, con etichetta coprente (cosiddetta sleeve) in plastica ma dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso



Nuove definizioni dal 1.1.2020

→ Bottiglie, flaconi, e taniche **e altri contenitori rigidi** – capacità fino a 5 litri – in HDPE – di colore diverso dal nero, **e senza etichetta coprente e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico)**

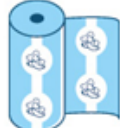
→ Bottiglie, flaconi, e taniche **e altri contenitori rigidi** – capacità fino a 5 litri – in HDPE - di colore diverso dal nero, **e con etichetta coprente ... e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico)**

Integrate le definizioni degli imballaggi in fascia B1.

- Inseriti i contenitori rigidi in HDPE che sono risultati selezionati e riciclati come bottiglie, flaconi e taniche;
- Spostati in Fascia B2 gli imballaggi in PP rigidi, in quanto con una filiera di riciclo ancora non consolidata come quella degli imballaggi in fascia B1.

Spostamento di alcuni articoli da Fascia C a Fascia B2

Articoli in Fascia C al 31.12.2019

	Film (estrusione in piano o in bolla – tubolare) monostrato/multistrato diversi da quelli di Fascia A
	Film protettivi (es. pellicole rimovibili) diversi da quelli di Fascia A
	Pellicole ad uso professionale (es. per alimenti)
	Pellicole per indumenti (es. pellicola usata dalle lavanderie)
	Poliaccoppiati a prevalenza plastica
	Borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di FASCIA A (<u>Liners</u> , <u>Big Bags</u> e sacchi per usi industriali) e di FASCIA B2 (Borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa e Borse rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002)

Nuove definizioni dal 1.1.2020

→ Imballaggi flessibili in PE monopolimero – non espansi, non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e di colore diverso dal nero - diversi da quelli di Fascia A. Sono tollerate strutture espanse fino allo spessore di 2 mm e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico).

→ Imballaggi flessibili in PP monopolimero o multistrato PE/PP – non espansi, non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali, di colore diverso dal nero e destinati al circuito Domestico. Sono tollerate strutture espanse fino allo spessore di 2 mm e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico).

Introdotte due voci specifiche in Fascia B2 e confermate in Fascia C le altre tipologie di imballaggi flessibili ad uso domestico.

Spostamento di alcuni articoli da Fascia C a Fascia B2

Articoli in Fascia C al 31.12.2019



Etichette



Nuove definizioni dal 1.1.2020

→ **Etichette - coprenti (dette anche sleeves) o non coprenti - non incollate - in PE monopolimero, PP monopolimero o multistrati PE/PP, prive di cariche minerali, di colore diverso dal nero e non metallizzate/verniciate con metalli, dotate di perforazioni/ punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnate da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico).**

Introdotta una voce specifica in Fascia B2 e confermate in Fascia C le altre tipologie di etichette.

Spostamento di alcuni articoli da Fascia C a Fascia B2

Articoli in Fascia C al 31.12.2019

	Astucci, scatole e altri contenitori di presentazione
	Barattoli, vasetti e altri contenitori di qualsiasi forma/dimensione
	Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (CIRC 07/10/2014)
	Secchi
	Stoviglie monouso (piatti e bicchieri)
	Vaschette e vassoi
	Tubetti

Nuove definizioni dal 1.1.2020

→ Imballaggi rigidi in PP monopolimero o PE monopolimero, non espansi, di colore diverso dal nero, privi di cariche minerali, diversi da quelli di Fascia A, B1 e C. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico). Sono altresì tollerate anche eventuali etichette coprenti, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/punzonature.
(es. barattoli, secchi, vaschette, vassoi, vasetti, ecc.)

Introdotta una voce specifica in Fascia B2 e confermate in Fascia C le altre tipologie di imballaggi rigidi del circuito domestico, tra i quali:

- Altri contenitori rigidi di qualsiasi forma e dimensione diversi da Fascia B2
- Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (CIRC 07/10/2014)
- Reggette, fascette ad uso imballo e nastri
- Tubetti

Spostamento di alcuni articoli da Fascia C a Fascia B2

Articoli in Fascia C al 31.12.2019



Elementi di protezione in materiale espanso e rigido



Cassette in materiale espanso

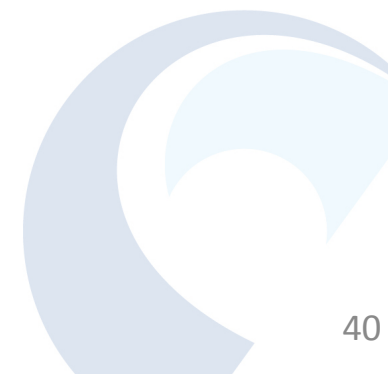


Nuove definizioni dal 1.1.2020

→ **Seminiere e cassette alimentari, in PS espanso (EPS) destinate al circuito C&I**

Introdotta una voce specifica in Fascia B2 e confermate in Fascia C le altre tipologie di imballaggi espansi, quali:

- gli angolari e gli altri elementi di protezione in materiale espanso;
- le vaschette , i vassoi ed altri contenitori per uso domestico.



Modifica alla definizione delle tipologie di imballaggio di Fascia B2 e spostamento di alcune tipologie in Fascia A

Articoli in Fascia B2 al 31.12.2019



Tappi, chiusure e coperchi diversi da quelli di fascia A



Nuove definizioni dal 1.1.2020

→ Tappi, chiusure e coperchi **rigidi** diversi da quelli di fascia A

Specificato che si tratta di tappi, chiusure e coperchi rigidi

→ Boccioni per distributori d'acqua **e relativi tappi**

Ricollocati in Fascia A i tappi relativi ai boccioni per acqua a fronte di provati circuiti di riciclo

Creazione di un nuovo articolo

Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - con colorante nero selezionabile* e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico)

*Per nero selezionabile si intende quello che permette il riconoscimento dell'imballaggio di colore nero mediante lettori ottici operanti nel vicino infrarosso (NIR), come ad esempio il colorante privo del cosiddetto nero fumo (carbon black).

Laddove bottiglie, barattoli, flaconi e taniche sono realizzati con il colorante nero selezionabile senza alcuna contaminazione (1) con il colorante nero non selezionabile, il flacone è riconosciuto e selezionato e può essere avviato a riciclo.

*Prevista una **sperimentazione di 1 anno in Fascia B2** (2020) e qualora non emergano problemi, tale articolo potrà essere spostato in Fascia B1.*

Nel 2020 sono previsti:

- *una voce dedicata nelle dichiarazioni del CAC;*
- *una autodichiarazione preventiva a CONAI dell'utilizzatore/produttore attestante la data di conversione del 100% della produzione destinata al mercato italiano (specificando i marchi commerciali coinvolti);*
- *esplicitazione in fattura del colorante utilizzato.*

(1) Qualora sugli impianti produttivi si alternino produzioni con nero selezionabile e non selezionabile, dovrà essere prevista una procedura ad hoc per evitare le contaminazioni.

Nuova modulistica per la filiera della plastica

A partire dall'1.1.2019, è prevista una “autocertificazione” ([Mod. 6.25](#)) del cliente utilizzatore (da inviare al fornitore e per conoscenza a CONAI), limitata però ai soli casi di dubbia attribuzione della fascia contributiva.

Al contrario, se il produttore sarà in grado fin dalla “prima cessione” di individuare esattamente la tipologia di imballaggio agevolata (ad esempio, in base alle caratteristiche del cliente e/o del prodotto da imballare, ecc.), lo stesso applicherà il contributo ambientale Conai previsto per la fascia agevolata._



Nuova modulistica per la filiera della plastica

Sempre dall'1.1.2019, è stato reso disponibile il **Mod. 6.26** da utilizzare nei casi di imballaggi/materiali di imballaggi in plastica rientranti in differenti fasce contributive e non note *ex ante* al momento dell'acquisto.

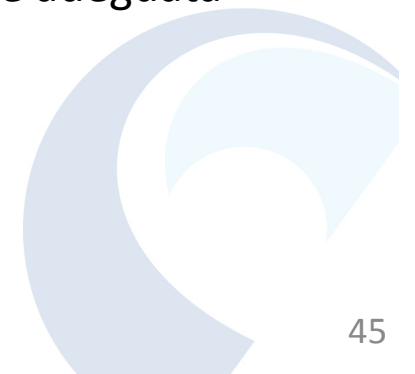
Attraverso tale procedura semplificata (già prevista per gli acquisti di materie prime/semilavorati per autoproduzione di imballaggi), il cliente utilizzatore può richiedere - per l'anno in corso - al fornitore di imballaggi/materiali di imballaggio in plastica l'applicazione del CAC (sempre in "prima cessione"), tenendo conto dei quantitativi di imballaggi utilizzati nell'anno precedente, per ciascuna fascia contributiva.

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sarà lo stesso utilizzatore ad effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI.



Sperimentazioni in corso

- “**Protocollo per sperimentazioni COREPLA in ambito CTPV CONAI**” che delinea i criteri generali per l’esecuzione delle sperimentazioni.
- Si applica alle **richieste di campionature di rifiuti di imballaggi per l’esecuzione di prove sperimentali di selezione, riciclo e utilizzo del materiale riciclato**, pervenute nell’ambito del CTPV.
- Prove finalizzate alla **verifica della sussistenza delle condizioni per lo sviluppo di filiere industriali di selezione di imballaggi dalla raccolta differenziata domestica, di riciclo e di utilizzo del materiale riciclato** in applicazioni commerciali e alla loro relativa promozione.
- A seguito degli esiti positivi delle sperimentazioni, se **si verrà a creare una vera e propria filiera industriale di selezione e riciclo, il CTPV sottoporrà poi ai competenti organi consortili l’eventuale riallocazione in una fascia più agevolata**, dandone adeguata informazione alle aziende interessate.
- SPERIMENTAZIONI AL 26.11.2019: VASCHETTE IN PET

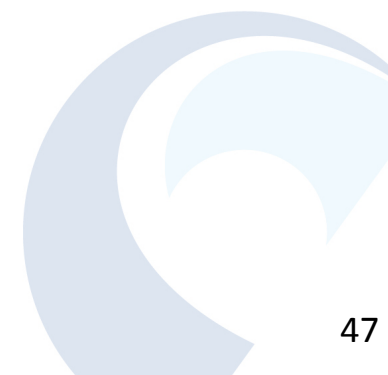


F.A.Q.

Da fine 2019,
sul sito www.conai.org è stata realizzata
una apposita sezione [“F.A.Q.”](#)
dedicata al contributo diversificato plastica,
al fine di rendere noti i chiarimenti del Conai
in merito ai principali quesiti
formulati da aziende e associazioni.



Diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta



Obiettivo e strumenti della diversificazione

Incrementare l'avvio a riciclo di imballaggi poliaccoppiati a base carta più complessi



Potenziare selezione e riciclo con un canale dedicato



Aumento contributivo (Extra CAC) per una categoria specifica di imballaggi (i poliaccoppiati base carta idonei al contenimento di liquidi) per remunerare attività e investimenti necessari al consolidamento di un canale di riciclo dedicato

Le novità dal 1.1.2019

- ❑ **Oggetto della diversificazione:** imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi
- ❑ **Finalità del progetto:** potenziamento del riciclo di tali imballaggi attraverso il consolidamento di un circuito dedicato di valorizzazione
- ❑ **Aumento contributivo specifico:** Extra CAC pari a 20 €/t
- ❑ **Decorrenza:** competenza dal 1° gennaio 2019
- ❑ **Impegni futuri:**
 - ❑ rendicontazione annuale dei risultati a cura di Comieco
 - ❑ estensione possibile alle altre tipologie di imballaggi poliaccoppiati

Evoluzione della diversificazione contributiva degli imballaggi in carta (2019 – 2020)

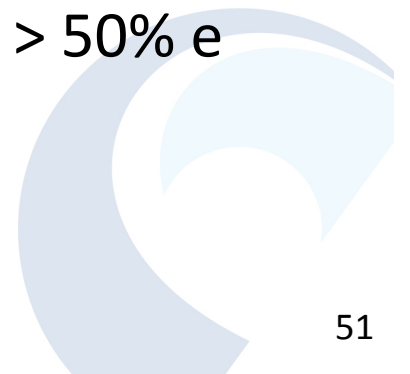
Prosegue il percorso di diversificazione contributiva anche per gli altri imballaggi poliaccoppiati

DEFINIZIONE:

Ai fini del Contributo ambientale Conai, per imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta (o imballaggi accoppiati con altri materiali) si intendono gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell'imballaggio

Gli imballaggi poliaccoppiati saranno classificati in base alla percentuale della componente cellulosica presente, come segue:

- poliaccoppiati di tipo A (con una componente carta $\geq 90\%$ e $< 95\%$);
- poliaccoppiati di tipo B (con una componente carta $\geq 80\%$ e $< 90\%$);
- poliaccoppiati di tipo C (con una componente carta $\geq 60\%$ e $< 80\%$);
- poliaccoppiati di tipo D (con una componente carta $> 50\%$ e $< 60\%$).



Il percorso prevede:

- 1) una **fase sperimentale**, con una nuova modulistica dichiarativa a parità di contributi ambientali ma con una netta distinzione delle tipologie di imballaggi oggetto di diversificazione;
- 2) l'**entrata a regime**, con i nuovi valori di Extra CAC distintamente per ciascuna fascia contributiva.

La **fase sperimentale**, **a partire dalle dichiarazioni di competenza di ottobre 2020**, avrà una durata di **almeno 12 mesi**, durante i quali le aziende (direttamente o tramite le associazioni di riferimento) potranno richiedere supporto a Conai, strutturarsi per la raccolta delle informazioni necessarie, adeguare i sistemi informativi e segnalare eventuali criticità. In questa fase, nella modulistica sarà prevista anche una voce specifica in cui indicare i quantitativi di imballaggi per i quali la componente carta non viene esplicitata.

La diversificazione entrerà a regime non prima di **ottobre 2021**.

I nuovi valori di Extra CAC saranno resi noti da Conai con **almeno 6 mesi di anticipo**, riguarderanno solo i poliaccoppiati di tipo C e D e saranno sensibilmente maggiori rispetto al valore dell'Extra CAC previsto oggi per i CPL.

Saranno assoggettati all'Extra CAC più elevato i poliaccoppiati di tipo D nonché quelli con percentuale di componente carta non esplicitata.

Secondo le prime stime oggi possibili, i valori dell'Extra CAC per gli imballaggi poliaccoppiati di tipo C e D si stimano rispettivamente pari a 80-120 €/ton per i primi e 190-250 €/ton per i secondi.

Allo stato, gli altri poliaccoppiati resteranno assoggettati a CAC ordinario, fermo restando l'Extra CAC di 20€/t per i CPL.

Contatti utili

Per eventuali chiarimenti :

- compilare il form on line del nostro sito all'area "Contattaci", selezionando tra la lista degli argomenti le **voci "Contributo Diversificato plastica" oppure "Contributo Diversificato carta"**;
- contattare il **Numero Verde 800337799**.

I documenti aggiornati (Liste, Manuale Esplicativo, Documento di sintesi, etc.) sono disponibili sul sito www.conai.org sia nelle pagine dedicate alla diversificazione sia in Download Documenti.

Grazie per l'attenzione

